

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PN/AIA/29-2R

HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147.

Categoria di attività IPPC: 5.1 lett. c) e 5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Comune di San Vito al Tagliamento, Via Gemona n. 4

Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati

Premesso:

- che con nota del 15/06/2021, iscritta al prot. n. 33366 di pari data, la società HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Gemona n. 4. Unitamente all'istanza di riesame la società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale relativa ai seguenti interventi:
 - allineamento dell'attività di miscelazione a quanto previsto nel Documento di "CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/165/CR8C/C5";
 - autorizzare alcuni spazi presenti nel piazzale esterno al capannone (Zona E), nonché al di sotto della tettoia esistente (Zona A2) a nuove aree di stoccaggio rispettivamente per cassoni scarrabili chiusi e per rifiuti solidi confezionati (non si richiede l'incremento di quantità);
 - possibilità di effettuare, nell'ambito delle operazioni di recupero/smaltimento già autorizzate, attività di travaso di rifiuti liquidi;
 - revisione del profilo analitico del punto emissivo E1 in considerazione dell'assenza di alcuni inquinanti monitorati;
 - richiesta di sospensione del monitoraggio delle acque sotterranee in quanto si riscontrano valori analitici relativi ai contaminanti esaminati ampiamente inferiori alle soglie fissate dalla tabella 2 Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs 152/06;
 - aggiornamento denominazione pozzetti di campionamento degli scarichi S1 e S2;
 - razionalizzazione dei controlli operativi.
- che con nota prot. n. 36925 del 02/07/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;

- che con nota del 26/07/2021, iscritta al prot. n. 41031, la società ha trasmesso le integrazioni richieste;
- che con nota prot.n. 46176 del 25/08/2021, trasmessa alla società, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Occidentale, al Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e all'AUSIR, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il 07/10/2021;

Conferenza dei servizi

Prima riunione

- in data 7 ottobre 2021 si è riunita in forma sincrona e modalità simultanea, tramite utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame con valenza di rinnovo – articolo 29-octies, comma 3 – dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della società Herambiente Servizi industriali s.r.l., per l'installazione IPPC di cui al punto 5.1 lett. c) e punto 5.5. dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006, sita in Comune di San Vito al Tagliamento, via Gemona n.4;
- che la conferenza ha valutato, congiuntamente al riesame delle condizioni dell'autorizzazione, le modifiche non sostanziali comunicate dal gestore;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 55512 del 11 ottobre 2021;
- con nota iscritta al prot.n. 67643 del 13 dicembre 2021 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 70788 del 28 dicembre 2021 le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- con nota iscritta al prot. n. 4144 del 27/01/2022 la società ha trasmesso l'elaborato 2 "*Relazione miscelazione*" e l'elaborato 3 "*Prospetto Camino E2*", acquisiti agli atti della conferenza dei servizi;

Seconda riunione

- la seconda riunione della Conferenza dei Servizi del 27/01/2022 è stata sospesa al fine di acquisire il parere di ARPA FVG e del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in merito all'inserimento in autorizzazione del nuovo punto di emissione denominato E2, rimandando a successiva riunione della conferenza l'approvazione della documentazione istruttoria predisposta dagli uffici;
- con nota Prot.n. 6420 del 07/02/2022 si provvedeva a trasmettere il verbale della seconda riunione della Conferenza dei servizi, a trasmettere ad ARPA FVG e al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento la documentazione integrativa pervenuta al prot.n. 4144 del 27/01/2022 e a convocare la terza riunione per il giorno 16 febbraio 2022;
- nel corso della riunione tecnica del 11/02/2022 è stata predisposta, di concerto con ARPA FVG e con il Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, la documentazione istruttoria formata dai seguenti documenti:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili.

- con nota acquisita al prot.n. 8062 del 15/02/2022, la società ha trasmesso integrazioni volontarie in merito al piano di manutenzione del sistema di filtrazione a servizio della pressa idraulica (punto di emissione E2);
- è stato acquisito agli atti della Conferenza dei servizi il parere del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento prot.n. 8212 del 15/02/2022 iscritto al prot.n. 8219 di pari data, del quale è stata data lettura nell'ambito della riunione;

Terza riunione

- il 16 febbraio, al termine di approfondita discussione la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo con valenza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della società Herambiente Servizi Industriali s.r.l. per l'esercizio dell'installazione sita al civico n. 4 di Via Gemona in Comune di San Vito al Tagliamento e approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato B - Sub1, Relazione miscelazione rifiuti;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili
 come modificata e integrata a seguito della discussione, unita al verbale a formarne parte integrante e sostanziale.
- la nota prot. n. 9653 del 22 febbraio 2022, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della terza riunione della Conferenza di servizi contestualmente chiedendo alla società:
 - il versamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00;
 - compilazione e sottoscrizione del modello relativo ai requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
 informandola altresì che con il decreto autorizzativo si sarebbe provveduto alla modifica dell'importo della garanzia finanziaria indicato al punto 1.4 dell'allegato B "Limiti e prescrizioni", rideterminato tenendo conto della riduzione spettante ai sensi dell'art. 26, comma 8 della L.R. 34/2017.

Atteso:

- che contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - *"Relazione di proposta monitoraggio 29-sexies"* – Allegato 9.1;
 - *"Screening della relazione di riferimento"* redatto sulla base delle Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020] – Allegato 9.2;
- che, in base a quanto previsto dal punto 6 del succitato provvedimento per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa viene valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 31/08/2021, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che in merito alle modifiche non sostanziali proposte dalla società, il Servizio valutazioni ambientali si è espresso, con nota prot. n. 43758 del 09/08/2021, nei

seguenti termini: *“Nel merito tecnico i punti da 4 a 7 di cui sopra, paiono di stretta competenza gestionale [...] Dal punto da 1 a 3 di cui sopra, esaminata la documentazione trasmessa, si ritiene di concordare con il proponente in ordine alla natura non rilevante delle ripercussioni negative sull’ambiente legate alla attuazione delle modifiche proposte. Le modifiche apportate non sono, quindi, assimilabili ad alcuna categoria progettuale di cui agli allegati III o IV alla parte II del D.lgs. 152/06.”*

Dato atto che la procedura di riesame di cui all’articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è conclusa con esito favorevole;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *“Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”*;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 29-bis, comma 1, l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Visto il *“Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione *“in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell’impianto con l’area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell’attività dell’impianto.”*

Considerato:

- che l’impianto in esame ricade in area soggetta ai criteri 8A e 8B;
- che in base alle unità impiantistiche presenti nell’installazione per i suddetti criteri il livello di tutela applicabile è di attenzione limitante (AL);

Esaminata la relazione presentata dal gestore, sulla base della quale non si ritiene necessaria l’effettuazione di interventi di mitigazione ambientale essendo la presenza dell’impianto, così come realizzato e modificato, già compatibile con l’area da tutelare.

Acquisiti i certificati di collaudo dell’impianto:

- Certificato del 05/05/1997, ing. Giuseppe Pascotto – art. 16, LR 30/1987;
- Certificato del 06/07/2021, ing. Paolo Zoppellari – art. 28, LR 34/2017.

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277/Pres.;

Visto l'articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 *“Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”*, come introdotto dall'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione al prot.n. 13265 di data 8 marzo 2022;

Vista l'iscrizione all'elenco *“White list”* e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. È rinnovata, per ulteriori 12 (dodici) anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Herambiente Servizi Industriali s.r.l. – sede legale in Comune di Bologna viale Carlo Berti Pichat, codice fiscale 03675900280 e part. IVA 03819031208 – per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di San Vito al Tagliamento, via Gemona n.4.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione
- Allegato B, Limiti e prescrizioni
- Allegato B - Sub1, Relazione miscelazione rifiuti;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili

approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 16 febbraio 2022 e modificati come in premesse meglio esplicitato, recepiscono le modifiche non sostanziali comunicate in sede di istanza di riesame e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente paragrafo contiene l'elenco della documentazione acquisita dalla Regione e valutata dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, divisa in base ai protocolli di ricevimento che ne definiscono la revisione più recente. Tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.

Allegati alla nota prot. 33366/2021:

- Modello di domanda;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008;
- Copia della contabile bancaria di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria come stabilita dal dm 24/04/2008 e art. 3 della LR 11/2009;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza [L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie [L.R. 34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di inquinamento acustico [L.R. 16/2007 e Legge 447/1995];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio – linee guida, paragrafo 1.7;
- Certificato di prevenzione incendi;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione riferimento;
- Relazione tecnica;
- Planimetrie di inquadramento;
- Layout impianto;
- Planimetria reti idriche;
- Planimetria emissioni atmosfera;
- Valutazione impatto acustico;
- Valutazione conformità BAT;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Piano di ripristino ambientale;
- rel. Monitoraggi 29 sexies;
- Scheda A – Scheda tecnica impianto;
- Scheda B – Emissioni INAT;
- Scheda C – Scarichi idrici;
- Scheda D – Materie prime ausiliarie;
- Scheda E – Emissioni sonore;
- Scheda F – Energia.

Allegati alla nota prot. 41031/2021:

- Modello di domanda [CORRETTO];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008 [CORRETTA];
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza [L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997] [CORRETTA];
- Provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di VIA;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio – linee guida, paragrafo 1.7 [CORRETTA];
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli obblighi di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017;
- Certificati di collaudo;

- Planimetrie di inquadramento;
- Planimetria processo;
- Estratto CTR;
- Estratto catastale;
- Prospetto camino;

Allegati alla nota prot. n. 67643/2021:

- Relazione integrativa procedura radiometrica;
- Relazione Integrativa controlli radiometrici [2019, 2020 e 2021];
- Layout impianto_rev.1;
- Planimetria processo_rev.1;
- Planimetria emissioni_rev.1;
- Prospetto camino_rev.1;
- Valutazione conformità BAT_rev.1;
- Piano monitoraggio_rev.1;
- Elaborato 1 Relazione Integrativa;
- Scheda A – Scheda tecnica impianto rev.1;
- Scheda B – Emissioni INAT_rev.1;

Allegati alla nota prot. n. 4144/2022:

- Elaborato 2 Relazione miscelazione;
- Elaborato 3 Prospetto camini E2.

3. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest'ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte terza, Titolo IV, Capo II del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006; per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

4. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto sin qui stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione il Gestore si conforma a quanto stabilito nei seguenti allegati:

- Allegato A "Scheda riepilogativa installazione";
- Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- Allegato B - Sub1, Relazione miscelazione rifiuti;
- Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo";
- Allegato D "Migliori tecniche disponibili" in base alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

nonché a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni, come dettagliatamente richiamate al p.to 2 ELABORATI DI PROGETTO, se non in contrasto o modificate dal presente atto.

5. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e alla Società gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare

6. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

7. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuta al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

8. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia finanziaria è determinato in euro 46.269,66 che deve essere prestate a favore della Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/2017.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per effetto del presente provvedimento, le disposizioni dei precedenti decreti n. 125/2014, come successivamente volturato, aggiornato e modificato con successivi n. 535/2015, 1223/2016, 1448/2016, 2533/2017 e 3741/2020, sono da intendere superate.

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Herambiente Servizi industriali s.r.l., al Comune di San Vito al Tagliamento, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO), Consorzio ZIPR, Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, via Roma n. 9.

S'informano gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]